CAMERA DEI DEPUTATI N. 4391

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

—

Utilizzazione del materiale auto-motociclistico e dei natanti dei servizi antincendi

Seduta del 21 dicembre 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 ottobre 1947, n. 1487, cui risale la prima introduzione del nostro ordinamento delle disposizioni particolari che qui si esaminano, le Amministrazioni militari vennero autorizzate a procedere con particolari modalità alla permuta e alla vendita di quei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici che non conveniva conservare nello stato in cui si trovavano.

Il termine di validità di tale disposizione, fissato al 31 dicembre 1947, fu poi prorogato, per effetto della legge 6 novembre 1948, n. 1473, al 30 giugno 1949. Inoltre, con detta ultima norma vennero compresi tra i materiali dei quali si autorizzava la permuta o la vendita anche quelli di pertinenza del Genio militare e dei Servizi di commissariato. Con la successiva legge 13 ottobre 1950, n. 926, l'efficacia della ripetuta disposizione venne ulteriormente prorogata e l'applicazione della medesima venne estesa anche ai materiali del servizio sanitario. Seguì, poi, la legge 27 dicembre 1953, n. 962, con la quale fu data altra proroga ed incluso anche il materiale dei servizi del naviglio ed auto-motociclistico dell'Amministrazione della guardia di finanza.

Le disposizioni di cui alle norme sopracitate sono state, poi, dalla legge 20 giugno 1956, n. 614, richiamate in vigore per altri due anni e dalla legge 17 aprile 1957, n. 287, estese anche ai materiali dei servizi automobilistico e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed ai materiali destinati ai collegamenti radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

È venuta, infine, la legge 22 novembre 1961, n. 1290, con la quale tutte le ripetute disposizioni sono state richiamate in vigore fino al 30 giugno 1964, ed estese anche ai materiali di casermaggio ed ai beni mobili del Corpo della Guardia di finanza.

Le norme così succedutesi, e come si è visto, in vigore fino al 30 giugno 1964, rispondono alla provata necessità di consentire alle Amministrazioni interessate di meglio provvedere, e con la tempestività imposta dalla evoluzione della tecnica e dalle sempre crescenti esigenze dei servizi, all'ammodernamento dei mezzi in dotazione, per mezzo della vendita di quel materiale che non si presta ulteriormente ad una adeguata utilizzazione (che comporta anche il reintegro del ricavato al proprio bilancio) o della permuta

del materiale stesso. Va sottolineato che tale sistema, oltre a rendere più spedite le procedure seguite dalle Amministrazioni, che così possono provvedere al costante adeguamento del materiale alle esigenze senza oneri per il proprio bilancio ed in pari tempo liberare più facilmente i propri magazzini dei materiali inservibili, reca anche benefici riflessi all'economia nazionale, favorendo che vengano messi a disposizione per usi civili materiali che si prestano ancora a tali usi.

Le stesse necessità, riconosciute dal legislatore per le Forze armate, per il Corpo delle guardie di finanza e per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e che si presentano per i servizi antincendi inducono a promuovere per i servizi medesimi un analogo provvedimento, che consenta di permutare e vendere quei materiali di auto-motomezzi e natanti, in dotazione ai vigili del fuoco, che non conviene conservare per i motivi anzidetti e che, peraltro, si prestano di passare ad usi civili.

A sostegno del provvedimento che si propone, si fa anche presente che la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei Servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e lo stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pur avendo qualificato detto Corpo come avente « carattere civile » (articolo 9), ha disposto il concorso del Corpo medesimo alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate (articolo 1, ultimo comma), e stabilito, altresì (articolo 18), che, « in caso di mobilitazione generale o parziale, il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quello volontario chiamato in servizio temporaneo nel Corpo stesso è militarizzato », e che, « in caso di gravi calamità pubbliche, che richiedono speciali interventi per la protezione della popolazione civile, il personale predetto può essere militarizzato con decreto del Ministro per l'interno ».

Ciò tenuto presente, appare ancor più evidente come le stesse considerazioni, che hanno portato nel tempo ad estendere all'Amministrazione della guardia di finanza ed al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 ottobre 1947, n. 1487 e successive modificazioni, originariamente dettate per le Amministrazioni militari, possono valere per una analoga estensione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, organismo questo che, pur qualificato civile, disimpegna compiti che in particolari circostanze possono rendere applicabili la disciplina della militarizzazione.

In considerazione di tutto quanto precede, si è predisposto il presente disegno di legge costituito da un articolo unico.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni, che la legge 22 novembre 1961, n. 1290, concernente « utilizzazione di materiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza » richiama in vigore fino al 30 giugno 1964, sono estese, per la durata stabilita dalla legge medesima, anche al materiale automotociclistico ed ai natanti di pertinenza dei servizi antincendi, di cui alla legge 13 maggio 1961, n. 469.